



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

- Sezione:** Diritti, Costituzione e CEDU – Rapporti tra ordinamenti
- Titolo:** *La Corte di giustizia dell'UE dichiara invalida la direttiva sulla Data Retention: verso la costituzionalizzazione del diritto alla privacy?*
- Autore:** **GIORGIO REPETTO**
- Sentenza di riferimento:** Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 (*Digital Rights Ireland c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri*) e C-294/12 (*Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger e altri*)
- Parametro convenzionale:** Artt. 8 e 10 CEDU; Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Parole chiave:** Vita privata, privacy, terrorismo.

ABSTRACT

With the recent decision Digital Rights Ireland, the Court of Justice of the European Union quashed the Directive 2006/24/CE (so called "Data Retention directive") since it violated articles 7 and 8 of the Charter of fundamental rights of the EU. In the background of a more aggressive approach of the CJEU vis-à-vis EU acts, this decision reveals the increasing role of the right to privacy in the European legal context and, consequently, the narrow margin for exceptional measures restricting liberty of communication. Despite of the clear input coming from Luxemburg, the decision is deemed not to be self-executing: national authorities are called to dismantle legislation and administrative practices which have over time implemented the Data Retention.

1. Fino a non molti anni fa, uno dei tratti distintivi, e spesso criticati, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE è stato la sua riluttanza ad applicare agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie gli stessi standard di tutela dei diritti fondamentali che essa aveva costantemente imposto agli Stati membri nel momento in cui questi ultimi applicavano o davano esecuzione al



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

diritto di origine sovranazionale¹. A seguito dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e parallelamente al rafforzamento dell'atteggiamento collaborativo tra le due Corti europee, la Corte di Lussemburgo ha invece progressivamente mostrato di voler riequilibrare i piani, assoggettando anche gli atti delle istituzioni europee agli stessi standard richiesti agli Stati membri, fino ad arrivare, come nel caso di specie, a dichiarare invalido un atto dell'Unione in quanto lesivo di uno o più diritti garantiti dalla Carta o dalla Convenzione europea.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di giustizia dell'UE ha infatti decretato l'invalidità della contestata direttiva 2006/24/CE, volta a introdurre regole derogatorie al regime ordinario di trattamento dei dati personali² per finalità di repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, in quanto lesiva degli articoli 7 (*Rispetto della vita privata e della vita familiare*) e 8 (*Protezione dei dati di carattere personale*) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Le questioni pregiudiziali di validità, sollevate dalla *High Court* irlandese e dalla Corte costituzionale austriaca, si appuntavano sulla direttiva nel suo complesso ed in particolare sulle previsioni contenute nei suoi articoli 3, 4 e 6. In base ad essi, gli Stati venivano chiamati a garantire che i dati inerenti le comunicazioni elettroniche (telefonate cellulari, traffico internet e email) venissero conservati e che, in particolare, venisse tenuta traccia di tutte le informazioni in grado di identificare i soggetti coinvolti, di localizzare la loro posizione e di misurare la durata della comunicazione: a restare escluso era solamente il contenuto della stessa. I dati in questione, conservati dai fornitori dei rispettivi servizi per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, dovevano essere resi disponibili alle autorità nazionali competenti per finalità di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale.

La dichiarazione di invalidità non giunge sicuramente inattesa. Parallelamente alla sollevazione delle questioni pregiudiziali decise con questa sentenza, infatti, altre corti costituzionali hanno proceduto in modo autonomo a variamente censurare le normative interne che alla direttiva in questione hanno dato attuazione³, mentre in altri paesi sono stati proposti ricorsi che

¹ Sul punto v. J.H.H. Weiler e S. C. Fries, *A Human Rights Policy for the European Community and Union: the Question of Competences*, Harvard Jean Monnet Working Paper 4/99, www.jeanmonnetprogram.org

² Contenuto segnatamente nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

³ È il caso della sentenza del 2 marzo 2010 resa dal Tribunale costituzionale federale tedesco (1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08), su cui v. A. Di Martino, *Il Bundesverfassungsgericht dichiara l'incostituzionalità della data retention e torna sul rapporto tra libertà e sicurezza*, in *Giur. cost.*, 2010, p. 4071 ss., nonché delle analoghe decisioni della Corte costituzionale rumena n. 1258 dell'8 ottobre 2009 e della Corte costituzionale della Repubblica Ceca del 22 marzo 2011. Per una ricostruzione delle interazioni giurisdizionali sull'argomento v. M. Dicosola, *La data retention directive e il dialogo tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia nel sistema multilivello europeo*, in www.diritticomparati.it (20.2.2014).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

investivano la legittimità dell'obbligo di conservazione dei dati⁴. Se a questo elemento di resistenza da parte di un numero cospicuo di giudici nazionali, il più delle volte giudici di costituzionalità, si aggiungono le perplessità manifestate dalla stessa Commissione europea nell'aprile 2011 quanto al rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali da parte delle normative nazionali che hanno disciplinato la materia⁵, si comprende facilmente come la strada della questione di validità della direttiva 2006/24/CE fosse in larga parte segnata.

Chiamata quindi a decidere della conformità della direttiva agli artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia ritiene in primo luogo che l'assenza di un obbligo di conservazione del *contenuto* della comunicazione o delle informazioni utilizzate non sia elemento di per sé idoneo a scongiurare l'intromissione nel godimento dei diritti in questione, tenuto conto che il restante obbligo di conservazione può comunque incidere "sull'utilizzo, da parte degli abbonati o degli utenti registrati, dei mezzi di comunicazione cui fa riferimento la suddetta direttiva e, di conseguenza, sull'esercizio, da parte di questi ultimi, della loro libertà di espressione, garantita dall'art. 11 della Carta" (par. 28). Una volta appurato che il regime derogatorio introdotto dalla direttiva in questione rispetto al regime generale di tutela del rispetto della vita privata di cui alle direttive 95/46 e 2002/58 comporta un'ingerenza nel godimento dei richiamati diritti contenuti nella Carta, la Corte passa a verificare se questa ingerenza, secondo quanto previsto dall'art. 52, par. 1, della Carta medesima, salvaguardi il contenuto essenziale dei diritti in questione, sia da ritenersi rispondente ad una finalità di interesse generale e, infine, rispettosa del principio di proporzionalità. Sui primi due aspetti, la sentenza precisa (parr. 39 e 41) che, da un lato, l'impossibilità di venire a conoscenza del contenuto della comunicazione rende salvo il contenuto essenziale dei diritti in discussione, e che, dall'altro lato, l'accesso ai suddetti dati per fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, così come definiti da ciascuno Stato nella propria legislazione nazionale, rende di per sé legittimo l'obiettivo perseguito dalla direttiva, che resta quello di contrastare la criminalità e garantire, in questo modo, la sicurezza pubblica.

La gravità dell'intromissione e, con essa, la natura del diritto in questione obbligano la Corte ad effettuare uno scrutinio stretto di proporzionalità, in esito al quale vengono ravvisate nell'estensione generalizzata delle forme di controllo (parr. 56-59), nell'assenza di criteri

⁴ Come nel caso della Bulgaria, di Cipro e dell'Ungheria. Significativo appare anche il caso della Corte costituzionale slovena che, con ordinanza del 26 settembre 2013, ha deciso di sospendere il giudizio in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse nel caso oggi in discussione.

⁵ COM(2011)225, contenente "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Valutazione dell'applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati", in part. pp. 34 ss. Nonostante simili perplessità, la Commissione ha comunque ritenuto che le misure contenute nella direttiva fossero da ritenersi indispensabili nell'ambito delle indagini per l'accertamento e la prevenzione di gravi reati. L'esito dell'analisi della Commissione è stato revocato in dubbio dal Garante europeo della protezione dei dati che, con parere del 31 maggio 2011 "sulla relazione di valutazione relativa all'applicazione della direttiva sulla conservazione di dati", ha ritenuto che le informazioni quantitative e qualitative poste alla base del parere della Commissione fossero troppo lacunose "per permettere di giungere a conclusioni generali sulla necessità dello strumento" (pt. 44).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sull'accesso ai dati e di un efficace sindacato sull'uso dei medesimi (parr. 60-62) e nella durata eccessiva della loro conservazione (parr. 63-64) le ragioni principali della violazione dei diritti fondamentali sopra richiamati. In particolare, la direttiva omette di predisporre strumenti che garantiscano l'uniformità dei requisiti procedurali e sostanziali per l'autorizzazione all'accesso ai dati in questione, come anche adeguate garanzie che tale accesso sia strettamente vincolato al perseguimento, all'accertamento e alla prevenzione dei reati gravi, nonché criteri oggettivi ed uniformi in grado di guidare il legislatore nazionale nella modulazione della durata del periodo di conservazione dei dati.

2. Molti sono i motivi di interesse della pronuncia in commento. In primo luogo, si deve notare come con essa, parallelamente ad un percorso di riespansione delle garanzie dopo il periodo segnato dalla lotta al terrorismo internazionale che ha visto protagoniste soprattutto le due corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo⁶, il giudice dell'Unione provveda a riequilibrare il rapporto tra l'art. 8 della Carta, che opera come limite all'esercizio delle competenze dell'Unione e degli Stati membri, e l'art. 16 TFUE, che ha istituito in questa materia una vera e propria competenza piena dell'Unione, che secondo alcuni potrebbe preludere non solo all'armonizzazione delle discipline nazionali (come in larga parte già avvenuto), bensì ad una vera e propria uniformazione del diritto⁷. In un'ottica simile, questa pronuncia pare scongiurare il rischio – che rappresenta una costante nell'evoluzione dei diritti riconosciuti dalle Comunità prima e dall'Unione poi, almeno fino al caso *Melloni*⁸ – che nell'esercizio delle competenze disciplinate nei Trattati, queste ultime vengano conformate alla luce dei diritti fondamentali (e oggi della garanzie contenute nella Carta), e non viceversa⁹. Con riferimento alla specifica materia della tutela dei dati personali, il dubbio appare legittimo se si considera che la Corte di giustizia ha seguito in questa materia un orientamento non sempre coerente, ma che ha visto crescere col tempo il ruolo e il valore del diritto in questione. Ancora nel 2003 e nel 2008, chiamata dai giudici nazionali a valutare la conformità al diritto comunitario di due normative nazionali che richiedevano il trattamento e la comunicazione obbligatoria di dati sensibili, la Corte ha ritenuto che spettasse al giudice del rinvio e non ad essa il compito di operare il necessario bilanciamento tra il diritto degli individui al rispetto dei dati personali e le finalità perseguite di volta in volta dallo Stato membro¹⁰. A fronte delle critiche di chi

⁶ Sulla cui azione complessiva v. ora M. Avbelj, F. Fontanelli, G. Martinico (eds.), *Kadi on Trial. A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial*, London/New York, Routledge, 2014.

⁷ Così B. Cortese, *La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Il dir. dell'UE*, 2013, p. 315, che richiama la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012)11.

⁸ Corte giust. 26 febbraio 2013, *Stefano Melloni c. Ministero Fiscal*, C-399/11.

⁹ Su cui v. M. Iacometti, *Il caso Melloni e l'interpretazione dell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo*, in *Osservatorio AIC* (ottobre 2013).

¹⁰ Corte giust. 20 maggio 2003, *Rechnungshof c. Österreichischer Rundfunk (ORF)*, C-465/00 (relativa ad una legge austriaca che, per finalità di trasparenza, contemplava un regime di comunicazione necessaria al pubblico di dati



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ha ritenuto non soddisfacente un simile approccio – perché espressivo di un atteggiamento minimalista, comprensibile per quei settori soggetti a misure di armonizzazione del mercato interno ma non laddove i Trattati abbiano progressivamente configurato un vero e proprio diritto fondamentale, quale quello al rispetto dei dati personali a partire dalla direttiva 95/46¹¹ – la Corte di giustizia ha modificato il proprio orientamento, avocando sempre più spesso a sé il controllo sulla conformità al diritto dell'Unione di leggi nazionali che imponevano forme di controllo e di comunicazione obbligatoria di dati personali, come nel caso dell'obbligo imposto dalla legislazione belga ad un *provider* di servizi internet di filtrare il traffico dei propri clienti (trattando i relativi dati) al fine di evitare pratiche di scambio di dati *peer-to-peer*, obbligo ritenuto (tra l'altro) in contrasto col diritto al rispetto dei dati personali¹². A testimoniare ulteriormente la significativa riespansione dei poteri della Corte nella materia *de qua* è, poi, la nota sentenza *Schecke* del 2010¹³, in cui, contravvenendo ad un orientamento che aveva assai spesso spinto la Corte, come detto, ad astenersi dal dichiarare l'invalidità della legislazione dell'Unione se e quando contraria a diritti fondamentali¹⁴, è stata colpita una normativa europea nel settore dei sussidi all'agricoltura perché, imponendo la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), violava quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Merita, inoltre, di essere segnalato il rilievo assunto anche in questa occasione dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze della Corte di giustizia nella fase post-Lisbona. Ben al di là di quanto richiesto dal giudice austriaco rimettente, che con la sua ultima questione pregiudiziale chiedeva alla Corte di giustizia di verificare se da Strasburgo non venissero "indicazioni interpretative rilevanti" ai fini di interpretazione dell'art. 7 della Carta, la sentenza in commento rivela ancora una volta il rilievo del contributo che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti può venire all'interpretazione dei diritti della Carta operata dalla Corte di Lussemburgo, come quando ad essa si ricorre (par. 47) per indicare quali limiti al potere discrezionale del legislatore "il settore interessato, la natura del diritto ..., la natura e la gravità dell'ingerenza nonché la finalità di quest'ultima". Questo ennesimo ricorso alla CEDU e alla giurisprudenza del suo giudice non può non essere visto come una conferma di quella sorta di "non autosufficienza" della Carta dei diritti dell'UE che, nell'aprirsi alle tradizioni costituzionali comuni

reddituiali di dipendenti pubblici) e Corte giust. 16 dicembre 2008, *Heinz Huber c. Bundesrepublik Deutschland*, C-524/06 (concernente una normativa nazionale che istituiva un registro centrale nazionale sui dati degli stranieri).

¹¹ V. per tutti B. Cortese, *La protezione dei dati di carattere personale*, cit., 320 ss.

¹² Corte giust. 24 novembre 2011, *Scarlet Extended SA c. SABAM*, C-70/10, su cui v. S. Calzolaio, *Gli ISP si salvano nel P2P. Ma reggeranno allo streaming?*, in www.forumcostituzionale.it (14.2.2012).

¹³ Corte giust. 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Hartmut Eifert c. Land Hessen*, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

¹⁴ A commento v., volendo, G. Repetto, *You can even do what I do. L'annullamento di atti delle istituzioni comunitarie per violazione di diritti fondamentali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in www.diritticomparati.it (23 maggio 2011).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

e alla CEDU (di cui all'art. 6 del TUE e all'art. 52, parr. 3 e 4, della Carta), riafferma al di là del tenore letterale delle garanzie l'esigenza di preservare, come ha detto la nostra Corte costituzionale, «un certo grado di elasticità al sistema. Si tratta, cioè – si legge nella sent. n. 80 del 2011 – di evitare che la Carta “cristallizzi” i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi, in rapporto all'evoluzione delle fonti indirettamente richiamate».

La sentenza *Digital Rights*, ravvisando il vizio d'origine della direttiva 2006/24/CE nel rammentato difetto di proporzionalità, non rappresenta tuttavia un ostacolo ad una nuova disciplina della materia, cui anzi sembra fornire alcune rilevanti indicazioni. In ogni caso, anche nell'attesa di un nuovo intervento regolatore è doveroso chiedersi in quale misura ed in quali forme il *dictum* del giudice dell'Unione sia destinato a produrre effetti nel nostro ordinamento, che ha recepito la direttiva oggi invalidata con il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, mediante il quale sono state apportate significative innovazioni al Codice della privacy di cui al D.lgs. n. 196 del 2003. Ad un primo esame, salta innanzi tutto agli occhi come le scelte operate dal legislatore italiano all'atto del recepimento siano emblematiche dei gravi limiti dell'approccio scelto dalla direttiva sulla *data retention*, soprattutto per l'assenza di criteri sufficientemente stringenti in grado di vincolare l'operatore nazionale. Si pensi solo, per fare qualche esempio, che il legislatore italiano ha previsto un obbligo generale di conservazione dei dati in quanto finalizzato all'accertamento e alla repressione di “reati”, senza quindi individuare specifiche fattispecie penali o singole categorie di esse qualificate come “gravi” (art. 132, co. 1, Codice privacy). Né il legislatore si è dato cura di predisporre obblighi particolari di sicurezza in grado di soddisfare *standard* di tutela adeguati al rilievo dei dati trattati e alle potenzialità del loro impiego, compito cui in parte ha assolto, pur nei limiti delle sue attribuzioni, il Garante¹⁵.

3. Il quadro che ne deriva, tralasciando altri aspetti pur degni di nota¹⁶, è con tutta evidenza quello di un intervento normativo che, in assenza di validi criteri in grado di limitare la discrezionalità del legislatore nazionale, ha progressivamente ampliato in modo indefinito i termini del ricorso alle procedure di conservazione e trattamento dei dati in questione, con un'evidente limitazione dei profili di tutela della riservatezza e della libertà di comunicazione dei singoli. Una limitazione ancora più rilevante se si considera che una sottoposizione generalizzata alla conservazione e al possibile trattamento di dati elettronici (attraverso i quali passano oggi la massima parte delle comunicazioni a distanza) per un periodo di ventiquattro mesi (traffico telefonico) e di dodici mesi (traffico telematico), secondo quanto previsto dal citato art. 132 cit., costituisce persino un aggravamento delle disposizioni contenute nella direttiva oggi dichiarata

¹⁵ Per una disamina dell'evoluzione normativa sul punto v. R. Flor, *La Corte di giustizia considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data retention” contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

¹⁶ In primo luogo quanto risulta dall'art. 132-*bis* del Codice privacy come introdotto dal D.lgs. n. 109 del 2008, che affida ai *providers* il compito di istituire “procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti”.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

invalida. Il legislatore italiano, infatti, pare aver aggravato quel *deficit* di proporzionalità stigmatizzato dalla sentenza in commento, adottando una normativa che, ponendosi per taluni aspetti addirittura in contrasto col tenore della direttiva 2006/24/CE (basti pensare alla mancata tipizzazione di quei reati "gravi" di cui all'art.1, co. 1, della direttiva cit.), a maggior ragione richiede oggi di essere privata di effetti a seguito della sentenza della Corte di giustizia¹⁷. Per quanto questa possa sembrare una scelta obbligata, maggiori difficoltà potrebbero tuttavia sorgere quanto agli strumenti in grado di garantire il raggiungimento di un simile risultato, tenuto conto che, data la natura generalizzata e preventiva dell'attività di conservazione e trattamento dei dati, essa non potrebbe essere utilmente contrastata dalla sola disapplicazione da parte del giudice dell'art. 132 ss. del Codice della privacy. Sarebbe da augurarsi che del pronunciamento europeo si facesse in primo luogo carico il legislatore provvedendo all'abrogazione del D.lgs. n. 109 del 2008, onde rimuoverne quanto prima gli effetti, senza sottovalutare i poteri che *medio tempore* possono essere fatti valere dal Garante della privacy nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge.

Profili di diritto interno

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (in part. art. 132)

Precedenti

Corte giust.UE 20 maggio 2003, *Rechnungshof c. Österreichischer Rundfunk (ORF)*, C-465/00, in Racc. I, 4989;

¹⁷ Per un esame della normativa italiana v. A. Rodolfi, *Il regime normativo della data retention nell'ordinamento italiano. Stato attuale e problematiche concrete*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, pp. 147 ss. e sulle prospettive che si aprono con la sentenza in commento v. F. Vecchio, *L'ingloriosa fine della direttiva Data retention, la ritrovata vocazione costituzionale della Corte di giustizia e il destino dell'art. 132 del Codice della privacy*, in www.diritticomparati.it (12 giugno 2014).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Corte giust.UE 16 dicembre 2008, *Heinz Huber c. Bundesrepublik Deutschland*, C-524/06, in Racc. I, 9705;

Corte giust.UE 10 febbraio 2009, *Irlanda c. Parlamento e Consiglio*, C-301/06, in Racc. I, 593;

Corte giust.UE 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Hartmut Eifert c. Land Hessen*, cause riunite C-92/09 e C-93/09, in Racc. I, 11063;

Corte EDU 4 dicembre 2008, *S e Marper c. Regno Unito*, nn. 30562/04 e 30566/04, CEDU 2008-V.

(24.6.2014)